

CRISI, DEBITI E POSSIBILITÀ DI RIPARTENZA

Sovraindebitamento

Capire gli strumenti. Scegliere il percorso.

A cura di Alessio D'Oca · Dottore Commercialista e Revisore Legale

Non basta sapere **quanto si deve**. Occorre valutare l'origine dei debiti, le risorse disponibili e le condizioni per una soluzione sostenibile.

DI CHE COSA PARLIAMO

Il sovraindebitamento è lo stato di crisi o insolvenza che riguarda consumatori, professionisti, imprenditori minori e agricoli e gli altri debitori individuati dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII). L'accesso alle singole procedure non è uguale per tutti. [Art. 2 CCII \[1\]](#)

01 Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Per chi. Consumatori, per debiti contratti in tale qualità: l'origine delle obbligazioni è decisiva.

Come funziona. Il piano può prevedere pagamenti parziali e dilazionati. La domanda passa tramite l'Organismo di composizione della crisi (OCC); il tribunale verifica ammissibilità e fattibilità.

Il punto da ricordare. I creditori non votano, ma possono presentare osservazioni e contestazioni. Vanno verificate le cause ostative all'accesso.

[Artt. 67-73 CCII · Fonti \[1\] e \[2\]](#)

02 Concordato minore

Per chi. Debitori sovraindebitati diversi dal consumatore, tra cui professionisti e imprenditori che rientrano nei requisiti di legge.

Come funziona. Prevede una proposta ai creditori, il voto e l'omologazione del tribunale. Può consentire la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale.

Fuori dalla continuità. È necessario un apporto di risorse esterne che incrementi in misura apprezzabile l'attivo disponibile alla presentazione della domanda.

[Artt. 74-83 CCII · Fonti \[1\] e \[3\]](#)

03 Liquidazione controllata

Come funziona. È una procedura giudiziale nella quale un liquidatore realizza i beni e le risorse acquisibili e distribuisce il ricavato ai creditori secondo le regole del concorso.

Le tutele. Restano esclusi i beni impignorabili e, nei limiti indicati dal giudice, i redditi necessari al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

Il punto da ricordare. L'apertura della procedura non equivale all'immediata liberazione dai debiti.

[Artt. 268-277 CCII · Fonti \[1\] e \[4\]](#)

La procedura è il mezzo. La sostenibilità è il criterio.

RIPARTIRE, SENZA FALSE PROMESSE

Esdebitazione: che cosa significa

Liberarsi dai debiti residui non significa cancellare qualsiasi obbligazione.

Nella liquidazione controllata

È dichiarata dal tribunale dopo la chiusura oppure, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura, su istanza del debitore o segnalazione del liquidatore.

Restano da verificare requisiti e cause ostative. L'esdebitazione non interrompe i giudizi in corso né le operazioni liquidatorie.

Artt. 278–282 CCII · Fonti [1] e [5]

Per il debitore incapiente

È riservata alla persona fisica meritevole che non può offrire utilità ai creditori, neppure in futuro. Si può ottenere una sola volta, tramite l'OCC.

Nei tre anni successivi al decreto, le utilità sopravvenute rilevano nei termini di legge. La sola assenza di immobili non dimostra l'incapienza.

Art. 283 CCII · Fonti [1] e [5]

Non ogni debito rientra nel beneficio. Restano esclusi, ad esempio, gli obblighi alimentari e di mantenimento e i debiti per danni da illecito extracontrattuale. Restano salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori.

Art. 278 CCII [6]

Tre domande da chiarire subito

Si possono affrontare anche i debiti fiscali?

Sì, nel rispetto delle regole della procedura e del trattamento dei crediti. Non si tratta di un condono: riduzioni e dilazioni richiedono una proposta ammissibile e sostenibile. [2–3]

I pignoramenti si fermano da soli?

No. Un colloquio professionale o una richiesta all'OCC non sospendono le esecuzioni. Le protezioni dipendono dalla procedura e dai provvedimenti di legge. [1–4]

La prima casa è sempre al sicuro?

No. La possibilità di conservarla dipende dalla procedura e dai requisiti di legge. Le norme sul mutuo dell'abitazione principale non prevedono un'immunità generale. [2–3]

IL PRIMO PASSO CONCRETO

Ricostruire creditori e importi, redditi e spese essenziali, patrimonio, garanzie e azioni esecutive. Su questa base si valutano accessibilità, sostenibilità, costi e conseguenze delle alternative.

Ruoli distinti. Il professionista incaricato dal debitore ne valuta la posizione e le opzioni; l'OCC svolge le funzioni attribuitegli dalla legge; il tribunale assume i provvedimenti di propria competenza.

RIFERIMENTI NORMATIVI · COLLEGAMENTI CONSULTABILI

[1] D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche — CCII, testo vigente su Normattiva.

D.Lgs. 136/2024, G.U. n. 227 del 27.09.2024, disposizioni e testi coordinati nelle note:

[2] art. 19: consumatore · [3] art. 20: concordato minore · [4] art. 41: liquidazione controllata · [5] art. 43: esdebitazione.

[6] Art. 278 CCII: ambito, esclusioni e diritti verso terzi — Gazzetta Ufficiale.

Scheda divulgativa, non esaustiva. Non sostituisce l'esame professionale del caso concreto né garantisce l'accesso a una procedura o un determinato risultato. Edizione 28 ottobre 2026.